



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008**

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali a favore delle famiglie

ONOREVOLI SENATORI. – La famiglia costituisce il nucleo fondante della società, è l'istituzione deputata alla crescita e alla prima educazione dei figli, per questo lo Stato ha il dovere, attraverso specifiche politiche, di assicurare, promuovere e tutelare la valenza sociale della famiglia contribuendo a garantire il benessere economico e la stabilità finanziaria della stessa.

La crisi economica mondiale, di cui l'Italia sembra risentire il peso maggiore, ha messo in evidenza un dato allarmante: l'aumento delle famiglie povere. Infatti sono sempre più numerose le famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese con stipendi che fino a qualche anno fa erano considerati nella norma. Siamo in presenza di un diffuso clima di incertezza aggravato da un sistema fiscale rigido che anziché agevolare spesso penalizza fortemente le famiglie in particolare quelle in cui sono presenti figli di minore età, costituendo un serio problema sociale ed economico di dimensioni allarmanti.

La crescita negativa delle nascite è la cartina di tornasole di questa situazione di difficoltà. Il peso economico legato alla costituzione di una nuova famiglia è oggi troppo pesante per essere sostenuto da giovani coppie che vivono di solo stipendio. I giovani se non sostenuti da un sistema fiscale che li aiuti a contenere le spese relative al loro futuro difficilmente programmeranno di sposarsi e di generare figli.

Le ultime leggi finanziarie approvate dal Parlamento hanno introdotto e prorogato li-

mitatamente ad un anno misure fiscali a favore della famiglia molto importanti che si sono rilevate molto utili ed efficaci. La durata limitata di tali provvedimenti non permette però alle giovani coppie di progettare su basi concrete un sereno futuro familiare.

Con il presente disegno di legge, che modifica l'attuale articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende introdurre e trasformare in permanenti alcune misure fiscali di grande importanza per le famiglie come quella in materia di detrazione del 19 per cento delle spese documentate sostenute per il pagamento delle rette degli asili nido, agevolazione introdotta, originariamente, dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prorogata da ultimo, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall'articolo 1, comma 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

Il provvedimento intende venire incontro alle famiglie anche per ciò che riguarda le spese per l'istruzione dei figli minori consentendo la detraibilità di quelle sostenute per l'acquisto di testi scolastici e di materiale tecnico scolastico entro il limite di 600 euro per ciascun figlio.

Infine il disegno di legge interviene anche in materia sanitaria prevedendo la detraibilità del 23 per cento dell'intera spesa sostenuta dai genitori per i figli minori di età.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *c)*, dopo le parole: «le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila.», è inserito il seguente periodo: «Per le spese sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite di cui al periodo precedente e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento.»;

*b)* dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

«*e-bis)* le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 1.800 euro per ogni figlio ospitato;

*e-ter)* le spese sostenute per i figli di minore età per l'acquisto di libri di testo scolastici e di materiale tecnico scolastico in misura non superiore a 600 euro per ciascun figlio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di spese per le quali è possibile usufruire della detrazione».

